



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 19 del 17-12-2012

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED]

L'anno 2012 addì diciannove del mese di dicembre in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Porrelli Aldo - OO.SS.	X	
Bellomo Donato - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	X	
xxxxxxx - Direzione Uff. Regionale INAIL		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;



Considerato che:

- In data 8.3.2012, la C.P.A. di Lecce, deliberava di avviare la procedura di iscrizione d'Ufficio all'Albo delle Imprese artigiane, della Sig.ra [REDACTED] amministratore unico della [REDACTED] con sede in [REDACTED] comunicando all'interessata il termine di gg. 30 gg. per le controdeduzioni;
- La decisione scaturiva da un verbale ispettivo INPS in cui si riportava che l'Amministratore di detta società, svolgeva con carattere di prevalenza ed abitudine, progettazione di capi di abbigliamento e consulenza modellistica;
- In data 12.2.2012, la CPA chiedeva al Comune di [REDACTED] accertamenti in merito all'attività svolta dalla ditta oggetto di verifica;
- In data 17.4.2012, pervenivano le controdeduzione della [REDACTED] in cui confutava quanto riportato nel verbale;
- In data 27.4.2012, perveniva al Comune, nota di cessazione di ogni attività da parte della ditta in questione;
- In data 30.4.2012, il Comando di Polizia Municipale di [REDACTED] effettuava accertamenti, riportando nel verbale alcuna notizia utile ai fini della verifica dell'attività artigianale svolta;
- In data 24.5.2012, la C.P.A. di Lecce, deliberava l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della [REDACTED] comunicando la decisione all'interessata con nota n. 15964 del 29.5.2012, accusata in ricezione in data 4.6.2012;
- In data 1.8.2012, perveniva a questa Commissione il ricorso della [REDACTED] con cui chiedeva l'annullamento della deliberazione della C.P.A., asserendo una erronea conclusione dell'accertamento INPS, laddove veniva riportato lo svolgimento dell'attività in "progettazione di capi di abbigliamento e di taglio dei tessuti", frutto di evidente incomprensione, allegando al ricorso medesimo, documentazione probante il tipo di attività relativa all'anno 2009;
- In data 19.9.2012, il Responsabile P.O. C.R.A. richiedeva alla ricorrente, ulteriore documentazione relativa agli anni 2010-2012;
- In data 19.10.2012, con nota n. 15116, perveniva dal Comando di Polizia Municipale del Comune di [REDACTED] ulteriore documentazione, a seguito di informazioni assunte in riferimento alla ditta in oggetto, consistente nella verifica dell'effettiva attività svolta dalla ricorrente, da cui si evince come, la stessa, svolgesse

effettivamente attività di mediazione, in quanto si procacciava commesse da aziende di alta moda (che fornivano materiale di confezionamento), che trasferiva a ditte locali per la realizzazione - senza alcuna previsione di modifiche - e che al termine raccoglieva e spediva alle aziende committenti;

Ritenuto che:

- La L. 443/85, art. 2, primo comma recita: " È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- Ai fini del riconoscimento della qualifica di artigiano, questi *"deve intervenire nella fase produttiva con la ideazione e la manualità, per modo che il risultato, bene o servizio, porti comunque la sua impronta"*;
- Dalla disamina degli atti non si evince che la ricorrente svolgesse prevalentemente lavoro manuale nel ciclo produttivo che, era affidato ad altri;

Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A maggioranza di voti espressi nei modi di legge

Delibera

- Di accogliere il ricorso della [redacted] con sede in [redacted]
- Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.
- Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
- Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrodrilli)



Il Presidente
(Sig. Giovanni Merchich)